

La Camera,

premessi che:

esaminato l'A.C. 1334-B recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 »;

tenuto conto che:

il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, reca misure atte a limitare l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, in modo da favorire i rapporti a tempo indeterminato, con lo scopo di ridurre il lavoro precario;

nel 2013 la Corte Costituzionale, chiamata a giudicare la legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 124/1999, ha inoltrato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea al fine di ottenere una pronuncia circa la compatibilità della disciplina – relativa al contratto a tempo determinato – con la Direttiva 1999/ 70/CE, riferita sia al lavoro pubblico che a quello privato;

la Corte di Giustizia Europea, con la nota sentenza Mascolo (C. Giust. 28 novembre 2014, cause riunite nn. 22/2013, 61/2013, 418/2013), ha accertato l'abuso di contratti a termine dello Stato italiano;

il precedente Governo è intervenuto con la legge 107/2015 – cosiddetta « Buona Scuola » –, prevedendo un piano di assunzioni straordinario finalizzato alla stabilizzazione dei precari mediante graduatorie o concorsi riservati;

tra i vari effetti negativi della legge 107/2015, in questa sede è importante segnalare che da tale piano di stabilizzazione sono rimasti esclusi, senza alcuna motivazione, gli insegnanti di religione cattolica; una situazione grave ed incresciosa se si pensa che, su un totale di circa 25 mila docenti, oltre 15 mila sono assunti all'inizio di ogni anno scolastico con un contratto a tempo determinato; si tratta di diverse migliaia di docenti: una parte di essi, con il triste primato di oltre 25 anni di servizio precario, pur avendo superato il concorso del 2004, non è stata immessa in ruolo; gli altri, anch'essi con più di 36 mesi di servizio, per la maggior parte hanno insegnato sulla base di un incarico a tempo determinato da oltre 15 anni;

dunque, doppiamente discriminati: perché soggetti a contratti a termine e perché esclusi dal piano di stabilizzazione;

in tutti questi anni non si è mai addivenuti ad una soluzione;

è necessario intervenire in modo risoluto e quanto prima, mettendo fine ad un precariato storico, perpetrato nel tempo a danno di migliaia di lavoratori;

una possibile soluzione non può, in alcun modo, prescindere dall'anzianità di servizio e dai titoli che gli stessi, negli anni, hanno conseguito;

considerato che:

l'attuale Governo ha modificato il concorso semplificato per gli insegnanti con abilitazione, di cui al decreto legislativo 59/17 relativo alla formazione iniziale e al reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, il cosiddetto « FIT »,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, individuando le necessarie risorse finanziarie, di un piano straordinario di assunzione esclusivamente per titoli e per servizio, al pari di quello predisposto dalle Province Autonome di Trento (concorso straordinario ex articolo 22 comma 4 legge Provinciale n. 18/2017) e Bolzano (Delibera Giunta Provinciale nr. 1421 19/12/2017), stante altresì la speciale abilitazione di cui gli insegnanti di religione sono in possesso in forza di quanto previsto ex articolo 36 Concordato Stato italiano e Santa Sede (parere Consiglio di Stato 04/ 03/1958), nei limiti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

9/1334-B/97. Frate